

N. 548.



N. 548.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto per il consorzio della ferrovia Viterbo-Valentano.*

8 luglio 1906.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 ottobre 1906, n. 250)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dai consigli comunali di Viterbo, Piansano, Marta, Capodimonte, Valentano, Ischia di Castro, Latera e Farnese, nelle rispettive date 14 dicembre 1903, 20 gennaio 1904, 25 gennaio 1904, 14 febbraio 1904, 9 febbraio 1904, 20 marzo 1904, 27 febbraio 1904, 26 gennaio 1904; deliberazioni tutte dirette a promuovere la costruzione di una linea ferroviaria economica da Viterbo a Valentano, e a riunirsi in consorzio a norma delle disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio della anzidetta ferrovia;

Visto lo schema dello statuto consortile approvato dalla assemblea generale dei rappresentanti dei comuni nel giorno 23 settembre 1904, e modificato poi nella seduta 22 settembre 1905 dei rappresentanti medesimi;

Considerata l'opportunità che nell'atto di subconcessione previsto nell'art. 8, n. 3, dello statuto consorziale, venga inserita una clausola di riscatto a favore del consorzio dei comuni, in ossequio al disposto dell'art. 27 legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e le disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del consiglio di Stato ;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato, con le modificazioni apportate in rosso nell'unita copia che forma parte integrante del presente decreto, lo statuto del consorzio suddetto deliberato nelle due sedute del 23 settembre 1904 e 22 settembre 1905 dalla assemblea dei rappresentanti dei comuni di Viterbo, Piansano, Marta, Capodimonte, Valentano, Ischia di Castro, Latera e Farnese ; per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Viterbo a Valentano, rimanendo impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la detta concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1906.

Reg. 33. Atti del Governo a f. 153. A. Tozzi.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli GALLO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

STATUTO

per il consorzio della ferrovia Viterbo-Valentano

Art. 1.

I comuni di Viterbo, Capodimonte, Marta, Valentano, Latera, Piansano, Ischia di Castro e Farnese si riuniscono in consorzio ad oggetto di ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia di 4° tipo economico da Viterbo a Valentano in conformità alle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), e 30 aprile 1900, n. 168, ed al progetto di detta ferrovia compilato dall'ingegner Pietro Ghetti, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con deliberazione 9 luglio 1902.

Art. 2.

I mezzi coi quali il consorzio intende provvedere alla costruzione della ferrovia sono:

a) la sovvenzione governativa da invocarsi a termine delle leggi vigenti;

b) la sovvenzione di lire 1,000 a chilometro per 35 anni deliberata dal consiglio provinciale di Roma con deliberazione 31 maggio 1904;

c) le sovvenzioni dei comuni componenti il consorzio e cioè:

Viterbo	L. 2,500
Valentano	» 1,500
Capodimonte	» 1,000
Marta	» 1,000
Piansano	» 350
Latera	» 300
Ischia di Castro	» 750
Farnese	» 800

con deliberazioni sanzionate dalla giunta provinciale amministrativa per lo spazio d'anni 50, da decorrere come tutte

le altre sovvenzioni, dalla data dell'apertura all'esercizio della linea ;

d) le sovvenzioni degli altri enti interessati che venissero invitati a contribuire.

Art. 3.

La sede del consorzio è stabilita in Viterbo e la sua durata sarà di anni settanta.

Art. 4.

Il consorzio è rappresentato dall'assemblea generale e dal comitato o giunta esecutiva.

Art. 5.

L'assemblea generale è costituita di 18 delegati dei comuni componenti il consorzio, nominati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali, nel numero per ciascun comune qui appresso indicato :

Viterbo	delegati	N.	5
Valentano	»	»	3
Capodimonte	»	»	2
Marta	»	»	2
Piansano	»	»	1
Latera	»	»	1
Farnese	»	»	2
Ischia di Castro	»	»	2

Totale . . . N. 18

I delegati durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 6.

La giunta esecutiva si compone di 5 membri nominati a maggioranza assoluta in assemblea generale dei delegati dei comuni del consorzio e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 7.

In ogni adunanza dell'assemblea generale del consorzio vengono eletti a maggioranza assoluta fra i delegati pre-

senti, un presidente ed un segretario. La giunta esecutiva elegge parimenti il suo presidente ed un segretario, che potrà non esser membro della giunta, ed in tal caso non ha voto deliberativo. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 8.

L'assemblea generale :

1° delibera sulle modificazioni eventuali del presente statuto e segnatamente sulla partecipazione al consorzio di altri enti interessati ;

2° delibera sull'atto di concessione stipulato sotto condizione della sua ratifica, dai rappresentanti della giunta esecutiva, ovvero delega per la stipulazione di quest'atto i suoi pieni poteri al presidente e a due membri della giunta esecutiva ;

3° delibera sui contratti di subconcessione della costruzione della linea e del suo esercizio che siano stipulati dalla giunta esecutiva. Però nel caso che siasi effettuata la subconcessione, salvi sempre allo Stato i diritti di cui all'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, i comuni interessati, ove concorrano le condizioni volute dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, potranno esercitare il diritto di riscatto e l'assunzione diretta dell'esercizio a termini della legge medesima ;

4° delibera su quei provvedimenti proposti dalla giunta esecutiva che abbiano effetto di variare le basi costitutive del consorzio.

Art. 9.

La giunta esecutiva, e per essa il suo presidente, rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, il consorzio.

Essa procede a tutte quelle trattative ed atti che occorrono per conseguire lo scopo del consorzio, sotto riserva della ratifica dell'assemblea generale per quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo ottavo.

Art. 10.

In quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, si osserveranno nelle adunanze dell'assemblea generale e della giunta esecutiva del consorzio quelle norme che sono rispettivamente prescritte dalla legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento per le adunanze dei consigli e delle giunte comunali.

Viterbo, 23 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro dei lavori pubblici

GIANTURCO.

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.